

## REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

**che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE impone alla Commissione di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi di tale direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le corrispondenti informazioni richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo. Tale articolo prescrive altresì alla Commissione di adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati da emittenti di paesi terzi e prevede che la Commissione possa consentire di utilizzare tali principi contabili per un periodo transitorio appropriato. Data la stretta correlazione tra le informazioni richieste dalla direttiva 2004/109/CE e quelle richieste dalla direttiva 2003/71/CE, è opportuno che ai fini dell'applicazione di entrambe le direttive si utilizzino gli stessi criteri per la determinazione dell'equivalenza.
- (2) Dato l'obiettivo della direttiva 2003/71/CE di garantire agli investitori di poter valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente, e l'obiettivo della

direttiva 2004/109/CE di consentire agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria degli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, è appropriato che l'equivalenza venga definita in relazione alla capacità degli investitori di effettuare una valutazione analoga della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, indipendentemente dal fatto che il bilancio sia redatto conformemente ai principi contabili di un paese terzo o agli International Financial Reporting Standards (in appresso IFRS).

- (3) Per garantire che la determinazione dell'equivalenza dei principi contabili di paesi terzi avvenga in tutti i casi rilevanti per i mercati comunitari, la Commissione deve valutare l'equivalenza dei principi contabili di paesi terzi su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o di un'autorità responsabile dei principi contabili o della vigilanza del mercato di un paese terzo o di propria iniziativa. La Commissione consulterà in primo luogo il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) riguardo alla valutazione dell'equivalenza dei principi contabili in questione. In aggiunta, la Commissione seguirà attivamente i progressi compiuti dalle autorità dei paesi terzi ai fini dell'eliminazione dell'obbligo in capo agli emittenti comunitari che accedono ai loro mercati finanziari di riconciliare i bilanci preparati in base agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(3)</sup> con i principi contabili di tali paesi. La decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.
- (4) Il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno convenuto nell'aprile 2007 di promuovere e garantire le condizioni affinché entro il 2009 gli US GAAP e gli IFRS siano riconosciuti in entrambe le giurisdizioni senza la necessità di una riconciliazione. La Commissione e la US Securities and Exchange Commission (SEC) hanno continuato il dialogo ai fini dell'accettazione degli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 negli Stati Uniti, che esonererebbe gli emittenti che utilizzano gli IFRS da obblighi di riconciliazione onerosi. È necessario attivarsi per raggiungere accordi analoghi con altri paesi nelle cui borse le società della

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.<sup>(2)</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.